



**COMUNE DI SAVA**  
**(Provincia di Taranto)**

**ORDINANZA N. 39**

**Data: 03/05/2020**

**ORGANI ISTITUZIONALI**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

Assunta il giorno TRE del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

**Oggetto:**

COVID-19. PROROGA EFFICACIA TERMINI ORDINANZE SINDACALI N.RI 17- 21-24 E 27 DEL 2020

**IL ORGANI ISTITUZIONALI\SINDACO**

IAIA DARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare. l'art. 32 che dispone ".....sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivante da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 3 comma 2:

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'art. 1 comma 1 n. 5");

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Vista l'emanazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20/03/2020;

Viste altresì le seguenti Ordinanze sindacali prorogate con proprio provvedimento n. 35 del 13 aprile 2020 e aventi scadenza al 3 maggio:

- Ordinanza sindacale n. 17 del 10.03.2020 avente oggetto: "*MISURE ORGANIZZATIVE NECESSARIE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19*";
- Ordinanza sindacale n. 21 del 14.03.2020 avente oggetto *EMERGENZA COVID- 19. - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FUNEBRI*;
- Ordinanza sindacale n. 24 del 20.03.2020 avente oggetto: "*MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID - 19: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA VENDITA ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI APERTI AL PUBBLICO. -*

*PROVVEDIMENTI PER ATTIVITA' COMMERCIALI - MISURE DI SANIFICAZIONE PER DISTRIBUTORI E BANCOMAT*". Con la seguente modifica:

- Per le attività commerciali indicate nella ordinanza n. 24/2020 è disposta la chiusura **dalla ore 19.00 alle ore 07.30**, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi che seguiranno l'orario ordinario di apertura e chiusura;
- Per i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico ( ad es. c.d. distributori h24) è disposta la chiusura **dalle ore 19,00 alle ore 7,30**;
- Ordinanza sindacale n. 27 del 28.03.2020 avente oggetto: *"DISPOSIZIONE AI CITTADINI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN RELAZIONE ALLA POSSIBILE TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2"*

Letto da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale con efficacia dal 4 maggio 2020 e sino alla data del 17 maggio 2020;

Considerato necessario disporre con urgenza ogni nuova misura finalizzata al contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 e nello stesso tempo assicurare il soddisfacimento delle esigenze essenziali dei cittadini in raccordo con quanto disposto a livello nazionale;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Per tutto quanto visto e considerato,

### **ORDINA**

*A far data dal 4 maggio*

1. La proroga sino alla data del 17 maggio 2020 delle seguenti Ordinanze Sindacali:
  - Ordinanza sindacale n. 17 del 10.30.2020 avente oggetto: *"MISURE ORGANIZZATIVE NECESSARIE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19"*, con le seguenti modifiche:

[...] PROTOCOLLO: l'accettazione della documentazione in entrata avverrà **preferibilmente** tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [comune.sava@pec.rupar.puglia.it](mailto:comune.sava@pec.rupar.puglia.it).  
~~La consegna di documentazione cartacea presso lo sportello comunale è ammessa esclusivamente per eccezionali comprovate motivazioni.~~ [...]
  - Ordinanza sindacale n. 21 del 14.03.2020 avente oggetto EMERGEMZA COVID- 19. - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI FUNEBRI;
  - Ordinanza sindacale n. 24 del 20.03.2020 avente oggetto: *"MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID - 19: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA VENDITA ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI APERTI AL PUBBLICO. - PROVVEDIMENTI PER ATTIVITA' COMMERCIALI - MISURE DI SANIFICAZIONE PER DISTRIBUTORI E BANCOMAT"*, con le seguenti modifiche:
    - a. le attività commerciali al dettaglio, elencate nell'allegato 1 del DPCM del 26 aprile 2020, dovranno osservare la chiusura al pubblico nei giorni di domenica e festivi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, pescherie, attività di commercio al dettaglio di fiori piante, edicole e tabacchi e lavanderie automatiche.
    - b. le attività commerciali di cui sopra, ivi compresi i distributori automatici di alimenti e bevande, dovranno rispettare i seguenti giorni ed orari di apertura e chiusura:

- **dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 20.00** con facoltà di orario continuato.
- c. I bar, le gelaterie e le pasticcerie, per il solo servizio di asporto, devono rispettare i seguenti giorni ed orari di apertura e chiusura:
- **tutti i giorni della settimana dalle ore 5.00 alle ore 20.00.**

Così come previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, tutti gli esercizi di ristorazione devono porre in essere, quotidianamente, le seguenti misure di prevenzione:

- eseguire la sanificazione e disinfezione dei locali;
  - vendere i prodotti, oggetto della vendita per asporto, confezionati in contenitori monouso nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di riferimento;
  - osservare il divieto di somministrazione e consumo all'interno e nei pressi delle aree esterne di pertinenza dell'esercizio di ristorazione;
  - osservare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro per gli avventori e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti);
  - osservare il divieto di utilizzo di tavolini e banchi interni ed esterni per il consumo;
  - verificare che l'acquisto sia effettuato sempre individualmente ovvero accompagnati da un minore convivente, sempre nel rispetto dell'utilizzo delle mascherine e dei guanti;
  - consentire nell'esercizio l'utilizzo delle mascherine di "comunità", vale a dire quelle in multistrato, monouso ovvero lavabili o in stoffa, autoprodotte.
- Ordinanza sindacale n. 27 del 28.03.2020 avente oggetto: *"DISPOSIZIONE AI CITTADINI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI IN RELAZIONE ALLA POSSIBILE TRASMISSIONE DELL'INFEZIONE DA VIRUS SARS-COV-2"*

#### **DISPONE**

- Il divieto di accesso alle **aree giochi** presenti in piazza Europa ed in piazza Risorgimento.
- Per **l'accesso al cimitero comunale**, nel rispetto delle disposizioni prescritte per il contenimento del contagio, dovranno essere rispettati i seguenti giorni ed orari di apertura al pubblico:
- Dal lunedì al venerdì **dalle ore 8.00 alle ore 12.00.**
- L'accesso è consentito soltanto alle persone munite di mascherine e guanti; dovrà essere rispettato il divieto di assembramento, sia all'esterno che all'interno delle aree cimiteriali e dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

#### **DISPONE altresì**

- Che su tutto il territorio comunale è fatto obbligo dell'**utilizzo di mascherine** in multistrato, monouso ovvero lavabili, o in stoffa, autoprodotte, in spazi chiusi, pubblici o privati aperti al pubblico quando si è in presenza di più persone, fermo restando l'obbligo di mantenere sempre la distanza sociale.  
Le disposizioni su indicate non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni, alle persone disabili ed alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da pediatri o da medici di medicina generale.
- Che ai sensi dell'art. 7 dell'Ord. n. 214 del 28 aprile 2020 emessa dal Presidente della Regione Puglia, "Fermo restando quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 secondo cui " è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute", con efficacia

dal 4 maggio e sino al 17 maggio 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia che, al di fuori delle citate ipotesi previste dal D.P.C.M. vigente, fanno ingresso in Puglia per rientrare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente, è fatto obbligo:

- a) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
- b) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali;
- c) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- d) di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- e) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

#### **DISPONE**

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Sava;
- l'inviodella presente all'Ufficiodi Polizia Locale e agli altri servizi interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di comunicare la presente Ordinanza Sindacale:

- A Sua Ecc.za il Sig. Prefetto di Taranto;
- alla Prefettura di Taranto Settore Protezione Civile e Difesa Civile;
- al Sig. Questore della Provincia di Taranto;
- al Presidente della Giunta Regionale;
- al Dirigente Servizio Regionale Protezione Civile;
- alla Stazione Carabinieri di Sava;
- all'Ufficio di Polizia Locale.

#### **DEMANDA**

alle Forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sulla esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali.

Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenza dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio. Dispone la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Sava.